

Prof. Walter Obwexer
Ordinario di diritto europeo e di diritto internazionale pubblico
Università di Innsbruck, Austria

**Memoria in relazione al disegno di legge costituzionale n. 935/XIX legislatura in
materia di introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei
Ministri**

Con la presente memoria si valutano le modifiche della Costituzione contenute nel disegno di legge costituzionale n. 935/XIX legislatura in un'ottica di diritto internazionale e in riferimento all'autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige come segue:

1. La previsione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri risultante dal novellato articolo 92, comma 2, della Costituzione limita i poteri del Presidente della Repubblica nell'ambito della formazione del Governo. A ciò si collega una restrizione della sua funzione di custode della Costituzione, nel cui esercizio svolge anche il ruolo di garante della tutela delle minoranze linguistiche, principio fondamentale espresso dall'articolo 6 Costituzione. Nel corso della formazione del Governo, in futuro il Presidente della Repubblica potrebbe svolgere tale funzione solo in misura ridotta, poiché il Presidente del Consiglio dei Ministri non sarebbe più nominato da lui - come è avvenuto finora - ma eletto direttamente dal popolo. Sebbene anche un Presidente del Consiglio dei Ministri eletto direttamente sarebbe tenuto a considerare il profilo della tutela delle minoranze linguistiche nella scelta dei ministri e nella stesura del programma di governo, ciò non può sostituire integralmente la funzione di garanzia del Presidente della Repubblica in relazione alla tutela delle minoranze linguistiche.

2. Il nuovo premio di maggioranza del 55%, previsto per entrambe le Camere del Parlamento a favore delle liste e dei candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al novellato comma 2 dell'articolo 92 della Costituzione e da definire in dettaglio con legge, porterebbe a una riduzione del numero dei rappresentanti delle minoranze linguistiche eletti in Alto Adige

in entrambe le Camere, a meno che i rappresentanti delle minoranze linguistiche non si colleghino con la lista del Presidente del Consiglio eletto. In entrambi i casi - riduzione del numero di rappresentanti eletti o collegamento con la lista del Presidente del Consiglio successivamente eletto - le minoranze linguistiche sarebbero limitate nella loro rappresentanza politica in Parlamento.

3. Nella configurazione del premio di maggioranza del 55%, l'Italia deve rispettare i seguenti criteri, vincolanti ai sensi del diritto internazionale:

- a) Nel caso dell'elezione al Senato la misura del Pacchetto n. 111 prevede che deve essere favorita "la partecipazione (...) dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione della consistenza dei gruppi stessi". In occasione del rilascio della quietanza liberatoria, questa disposizione è stata interpretata concordemente dall'Italia e dall'Austria nel senso che nella Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige vengono eletti almeno tre senatori, di cui due appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico italiano. Questo è infatti l'unico modo per garantire una rappresentanza al Senato che rifletta la consistenza numerica dei gruppi linguistici. Tale interpretazione si rispecchia anche nella formulazione del comma 3 dell'articolo 57 della Costituzione come risulta dalla modifica apportata con la legge costituzionale del 19 ottobre 2020, n. 1 in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
- b) Per l'elezione della Camera dei Deputati, la misura del Pacchetto n. 111 è rilevante in quanto la rappresentanza in relazione alla consistenza numerica dei gruppi linguistici, benché riguardante principalmente il Senato, è in generale finalizzata alla rappresentanza "in Parlamento", includendo dunque anche la Camera dei Deputati. Pertanto, anche per l'elezione della Camera dei Deputati si deve garantire che il gruppo linguistico tedesco raggiunga un numero di rappresentanti corrispondente alla sua consistenza numerica in relazione al gruppo linguistico italiano in Alto Adige.

4. Deve essere garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche tedesca e ladina che vivono nella Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige in entrambe le Camere. Tale obbligo dell'Italia risulta in primo luogo dalla rappresentanza politica delle minoranze linguistiche prevista dalle leggi elettorali italiane vigenti al momento del rilascio della quietanza liberatoria nel 1992 come nota allora all'Austria, sulla base della quale l'Austria ha confermato il corretto adempimento da parte dell'Italia degli obblighi risultanti dall'accordo Degasperi-Gruber e della conseguente prassi. In secondo luogo, la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995, ratificata dall'Italia con la legge del 28 agosto 1997, n. 302, richiede "misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita (...) politica (...), una eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti a una minoranza

nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza." (articolo 4, comma 2). Questa eguaglianza presuppone anche un'adeguata rappresentanza delle persone appartenenti alle minoranze linguistiche nel Parlamento nazionale.

Innsbruck, 13 dicembre 2023


Prof. Walter Obwexer

